

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Marche, 24 gennaio 1979, n. 38.

*Rientra nei compiti della Commissione elettorale circondariale l'indagine sull'effettiva ora di presentazione di una lista. La mancata chiusura, allo spirare del termine di legge, della parte della stanza adibita alla ricezione delle liste non rende illegittima la successiva esclusione di una di queste. È legittimo l'operato del funzionario incaricato che riceve una lista verbalizzando la tardività della presentazione. Legittimamente la Commissione elettorale circondariale, in sede di accertamento, procede all'audizione di tale funzionario.*

*Omissis.* - Circa la competenza della Commissione mandamentale, contestata con il terzo mezzo di gravame, va osservato che il potere dell'organo a pronunciarsi sulla tempestività o meno della presentazione di una lista elettorale si evince univocamente dalla norma contenuta nell'art. 30 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570. Siffatta disposizione va, infatti, interpretata conferendo valore oltre che al significato letterale anche al senso logico della norma medesima. Diviene, così, evidente che, dovendo la predetta Commissione pronunciarsi sull'ammissibilità delle liste, la sua cognizione comprende anche l'indagine sull'ora della loro presentazione, in quanto l'eventuale tardività determina, appunto, il difetto di uno dei presupposti della suindicata ammissibilità, necessariamente ricompreso nell'esercizio della correlativa sfera di attribuzioni. Questa interpretazione, scaturente dalla norma in esame, corrisponde all'esegesi contenuta nelle istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'interno (pubblicazione n. 7) con le quali, appunto, è stato precisato che (cfr. il par. 15) " come prima operazione la Commissione dovrà controllare, se la lista sia stata presentata entro il termine previsto ...". Ciò, del resto, è stato riconosciuto anche da chi ha agito in rappresentanza della lista in esame che — rivolgendosi all'organo predetto — ne ha sollecitato con apposito esposto l'esercizio del relativo potere sul punto in questione, chiedendo proprio quella verifica di cui viene ora inattendibilmente negata l'esperibilità. A prescindere da ogni considerazione sul comportamento di preventiva acquiescenza, è palese comunque che la predetta istanza, di per sé, comprova la necessità di un'esplicita pronuncia volta a chiarire il problema di fatto. Pur sotto tale profilo, se si accettasse la diversa tesi qui sostenuta dall'istante, non solo un aspetto nevralgico del sistema elettorale resterebbe privo di effettivo controllo, ma rimarrebbe del tutto negata quella possibilità di tutela preventiva del diritto di voto - attivo o passivo - che il sistema intende assicurare ed è la base portante dell'impugnazione qui proposta.

Va, altresì, negato il fondamento della prima censura. La circostanza che il Segretario comunale alle ore 12 non abbia chiuso la porta della stanza usata per il ricevimento delle liste costituisce, invero, una eventuale mera irregolarità di condotta la quale - da sola - è insufficiente a tradursi in una ragione di illegittimità e ad acquisire rilevanza giuridica nella specie.

Influente è, invece, il profilo che - di fronte ad una situazione di contestazione sull'ora - il comportamento del Segretario, consistente nell'accettazione dei documenti con la contestuale indicazione del momento di presentazione implicante la tardività della lista, non determina *ex se* alcuna violazione degli obblighi d'ufficio, ma ne rappresenta anzi un puntuale adempimento, salvaguardando, non solo le esigenze di certezza e di puntualità dell'azione amministrativa, ma anche la posizione formale dei soggetti interessati. In caso diverso, attenendosi ad una semplice condotta materiale omissiva, senza alcuna menzione e giustificazione del proprio operato, il predetto funzionario avrebbe posto in essere un comportamento elusivo che, oltre a contrastare con l'esigenza di correttezza e di buon andamento dell'Amministrazione, avrebbe frustrato le stesse garanzie di giustificazione delle determinazioni negative di natura privativa, le quali debbono essere sempre giustificate con congrue indicazioni di carattere specificativo delle circostanze inerenti alla situazione concreta, secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato.

Per identiche ragioni non può imputarsi alla Commissione elettorale mandamentale alcuna inosservanza di legge per aver convocato il Segretario comunale - dopo l'esposto inoltrato nella specie - per avere chiarimenti e delucidazioni sul concreto svolgimento dei fatti. Anche questo operato non viola alcuna norma di legge e realizza, anzi, un'esigenza fondamentale dell'ordinamento circa l'adempimento dell'obbligo di informazione e di responsabile conoscenza delle situazioni reali. È regola fondamentale che ogni organo decidente si pronunzi *re cognita* dopo un'esauriente istruttoria ed un'adeguata acquisizione (il più possibile completa) della prova circa il concreto andamento dei fatti. L'essersi attenuto a questa esigenza non costituisce certo causa di illegittimità per tale organo nel quadro delle superiori ragioni oggettive perseguite dal sistema.

*Omissis.*